

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/94 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 1994

relativo ai certificati di importazione per i prodotti del settore del pollame originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) (*), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 (**), in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90 della Commissione (†), modificato dal regolamento (CEE) n. 1741/90 (‡), la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che dal 1° al 10 luglio 1994 sono state presentate domande di titoli;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 903/90, se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo

disponibile, la Commissione stabilisce l'ammontare del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo; che, stando così le cose, è opportuno stabilire il quantitativo disponibile nel secondo semestre 1994 per i prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90;

considerando che il regolamento (CEE) n. 444/92 del Consiglio (†) proroga fino al 29 febbraio 2000 l'applicazione del regolamento (CEE) n. 715/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 903/90 dal 1° luglio al 31 dicembre 1994 sono soddisfatte per l'intero quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(*) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(†) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

(‡) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 20.

(§) GU n. L 161 del 27. 6. 1990, pag. 32.

(¶) GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.